AVVISO PUBBLICO DI GARA

PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D'USO DELLA STRUTTURA PREFABBRICATA (CHIOSCO) DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA NEL PARCO PUBBLICO "L. CIACCI", DA DESTINARE AD ATTIVITÀ DI PROMOZIONE TURISTICA, INTRATTENIMENTO, SVAGO E SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n.56 del 28/10/2026 e della determinazione n. 95 del 02/11/2026,

RENDE NOTO

che si procederà alla selezione pubblica per l'affidamento in concessione d'uso della struttura prefabbricata di proprietà comunale sita nel parco pubblico "L. Ciacci", da destinare ad attività di promozione turistica, intrattenimento, svago e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, alle condizioni di seguito indicate.

Art. 1 – Ente concedente

Comune di Monte Grimano Terme – Provincia di Pesaro e Urbino – Piazza Matteotti n. 1 – 61010 Monte Grimano Terme (PU) – Tel. 0541 970125 – e-mail: segreteria@comune.montegrimanoterme.pu.it

Art. 2 – Natura e oggetto della concessione

Il presente avviso ha per oggetto la concessione amministrativa d'uso di un bene appartenente al patrimonio indisponibile comunale: la struttura prefabbricata (chiosco) sita nel parco pubblico "L. Ciacci", con gli arredi e gli impianti esistenti e i servizi igienici adiacenti, come risultanti dalla planimetria depositata agli atti.

Il rapporto si configura come concessione di diritto pubblico e non costituisce locazione. Non si applicano pertanto le norme sulle locazioni commerciali (L. 392/1978), né spetta al concessionario alcuna indennità di avviamento.

La struttura è destinata ad attività di promozione turistica, intrattenimento e svago, compresa la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, alle seguenti condizioni:

1. pagamento regolare del canone annuo stabilito, secondo quanto previsto agli artt. 4 e 5;
2. apertura minima della struttura per 120 giorni annui, previa presentazione al Comune di un calendario dei periodi di apertura, garantendo comunque l'apertura nel periodo primaverile ed estivo (1° maggio – 30 settembre almeno per 5 giorni settimanali) e, per i restanti periodi, almeno durante le festività natalizie, pasquali e le altre festività, quanto meno con il servizio serale e nel weekend;
3. acquisizione, a cura e spese del concessionario, della notifica sanitaria ai sensi del Reg. CE 852/2004 e del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, secondo la normativa statale e regionale vigente;
4. manutenzione ordinaria della struttura, compresa la manutenzione e la pulizia di tutti gli impianti e arredi esistenti e dei servizi igienici adiacenti;
5. manutenzione del verde pubblico pertinente all'area del parco circostante la struttura, individuata nella planimetria depositata agli atti e visionabile negli orari d'ufficio;
6. svuotamento settimanale dei cestini portarifiuti ed eventuale raccolta dei rifiuti abbandonati, nel rispetto delle norme sulla raccolta differenziata;
7. restituzione del bene, al termine della concessione, nello stato in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso e fatte salve le migliorie di cui all'art. 5.

Art. 3 – Durata della concessione

La concessione ha durata di **tre (3) anni** dalla data di consegna dell'immobile, risultante da apposito verbale, ed è rinnovabile una sola volta per egual periodo. La consegna è prevista per il giorno **15 dicembre 2026** e la concessione scadrà il giorno **15 dicembre 2029**. Al fine di garantire l'apertura durante le festività natalizie, il Comune può disporre la proroga della concessione fino al 15 marzo 2030, alle medesime condizioni; per il periodo di proroga non è dovuto alcun canone aggiuntivo, essendo lo stesso compreso nel canone della terza annualità.

Il rinnovo non è tacito né automatico: è disposto con provvedimento espresso e motivato del Comune, su richiesta del concessionario da presentare almeno sei mesi prima della scadenza, previa verifica del corretto adempimento di tutti gli obblighi e del permanere dell'interesse pubblico. In mancanza di rinnovo la concessione cessa di diritto alla scadenza, senza necessità di disdetta, e il Comune provvede a un nuovo affidamento mediante procedura a evidenza pubblica. Nelle more della nuova procedura, il Comune può disporre una proroga tecnica, alle medesime condizioni, per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre sei mesi.

La concessione è accordata in via precaria: il Comune può rientrare nella disponibilità dell'immobile in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, con preavviso scritto di almeno tre mesi salvo casi di urgenza, senza che il concessionario possa pretendere indennizzi diversi dal rimborso di cui all'art. 5, ultimo comma.

Art. 4 – Canone di concessione

Il canone annuo di concessione è fisso e progressivo, come segue:

Annualità	Canone annuo
1° anno	€ 3.000,00
2° anno	€ 4.000,00
3° anno	€ 5.000,00

Annualità	Canone annuo
Totale triennio	**€ 12.000,00**

Gli importi si intendono al netto dell'IVA, se dovuta. Il canone è fisso e non è oggetto di offerta né di punteggio: la selezione avviene sulla sola base dell'offerta tecnica di cui all'art. 6.

La progressione del canone costituisce un'agevolazione riconosciuta in considerazione dell'avviamento dell'attività ed è accordata in funzione dell'intera durata triennale della concessione. Il canone annuo di riferimento è pertanto il canone medio di € 4.000,00. In caso di cessazione anticipata della concessione per recesso del concessionario o per decadenza, l'agevolazione viene meno e il canone di ciascuna annualità già decorsa è rideterminato nella misura del canone medio; il concessionario è tenuto a versare la differenza (conguaglio) secondo quanto previsto dagli artt. 10 e 12. Il conguaglio non è dovuto in caso di revoca per ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 3.

In caso di rinnovo, il canone annuo per l'intero periodo rinnovato è pari a quello della terza annualità (€ 5.000,00); la progressione prevista per il primo triennio non si applica al periodo di rinnovo.

Il canone è dovuto dalla data di consegna dell'immobile ed è versato in due rate semestrali anticipate, entro il giorno 10 del primo mese di ciascun semestre, al netto dell'eventuale scomputo autorizzato ai sensi dell'art. 5. In caso di ritardato pagamento si applicano gli interessi legali.

Art. 5 – Scomputo dal canone per investimenti nella struttura

Il concessionario può portare in detrazione dal canone annuo **fino al 50% del canone dovuto per ciascuna annualità**, a fronte di investimenti nella struttura realizzati secondo un piano di investimenti preventivamente autorizzato dal Comune.

Sono ammessi a scomputo esclusivamente:

- l'acquisto di nuove attrezzature, strumentazioni e arredi destinati in modo stabile alla struttura;
- interventi di ammodernamento, adeguamento impiantistico ed efficientamento energetico;
- interventi di miglioramento della struttura e della sua fruibilità, anche ai fini dell'accessibilità.

Non sono ammesse a scomputo le spese di manutenzione ordinaria, che restano a carico del concessionario ai sensi dell'art. 2, né le spese per beni di consumo, materiali di gestione e beni non destinati in modo stabile alla struttura.

Lo scomputo opera alle seguenti condizioni:

1. il concessionario presenta un piano di investimenti dettagliato, con descrizione degli interventi, preventivi di spesa e cronoprogramma;
2. il piano è autorizzato per iscritto dal competente ufficio comunale **prima** dell'esecuzione delle spese; le spese sostenute senza autorizzazione preventiva non sono scomputabili;
3. gli interventi che lo richiedono sono eseguiti previo ottenimento dei titoli abilitativi e da ditte in possesso dei requisiti di legge, con rilascio delle relative certificazioni di conformità;

4. lo scomputo è riconosciuto solo dopo la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, mediante fatture quietanzate e tracciabili intestate al concessionario, e la verifica di regolare esecuzione da parte dell'ufficio comunale; l'IVA è scomputabile solo se rimasta a carico del concessionario;
5. la quota di spesa autorizzata che eccede il 50% del canone di un'annualità può essere riportata sulle annualità successive, sempre nel limite del 50% di ciascuna, ma non oltre la scadenza della concessione.

I beni acquistati e le opere realizzate con scomputo dal canone restano acquisiti alla proprietà comunale al termine della concessione, senza alcun indennizzo. Le spese non scomputate entro la scadenza, o entro la cessazione anticipata della concessione per recesso del concessionario o per decadenza, non danno diritto a rimborso né a indennizzo. Il conguaglio di cui agli artt. 4 e 10 è calcolato sul canone dovuto al lordo dello scomputo e non può essere compensato con spese di investimento. In caso di revoca anticipata per ragioni di pubblico interesse, il Comune rimborsa la sola quota di investimenti autorizzati e rendicontati non ancora scomputata.

Art. 6 – Procedura e criteri di aggiudicazione

Procedura aperta, ad unico incanto, con aggiudicazione a favore dell'offerta che ottiene il punteggio complessivo più alto, su un massimo di **100 punti**, attribuiti esclusivamente all'offerta tecnica, essendo il canone fisso. Le offerte sono valutate da una commissione nominata dopo la scadenza del termine di presentazione.

Criterio	Punteggio massimo
B1 – Esperienza in cucina e nella gestione di pubblici esercizi	30
B2 – Progetto di gestione e promozione turistica	20
B3 – Piano occupazionale	10
B4 – Piano di investimenti	20
B5 – Piano gestione verde parco pubblico	20
Totale	**100**

B1 – Esperienza in cucina e nella gestione di pubblici esercizi (max 30 punti). 10 punti per ogni anno intero di gestione di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, svolta dal concorrente o dal suo titolare, legale rappresentante o preposto, documentata o dichiarata ai sensi del D.P.R. 445/2000 con indicazione di esercizio, periodo e ruolo.

B2 – Progetto di gestione e promozione turistica (max 20 punti). 5 punti per ogni iniziativa specifica nel settore turistico (eventi, manifestazioni, attività di animazione, promozione e accoglienza turistica, anche in collaborazione con il Comune e le associazioni del territorio). Ogni iniziativa deve indicare contenuto, periodo di svolgimento e frequenza annua; quelle generiche o non verificabili non sono valutate.

B3 – Piano occupazionale (max 10 punti). 5 punti per ogni addetto impiegato oltre al gestore, fino a un massimo di 2 addetti. Ogni addetto deve essere impiegato con regolare contratto per almeno 6 mesi l'anno o per un monte ore equivalente.

B4 – Piano di investimenti (max 20 punti). La commissione valuta l'utilità degli investimenti proposti per la struttura e per il parco, la loro coerenza con l'attività e i tempi di realizzazione. È valutata la qualità della proposta, non l'importo. La presentazione del piano è facoltativa; in sua assenza il punteggio è zero. Il piano presentato in gara è di massima e non sostituisce l'autorizzazione preventiva prevista dall'art. 5.

B5 – Piano gestione verde parco pubblico (max 20 punti). La commissione valuta l'utilità degli investimenti proposti per la gestione e il mantenimento del verde del parco. È valutata la qualità della proposta, non l'importo. La presentazione del piano è facoltativa; in sua assenza il punteggio è zero. Il piano presentato in gara è di massima e non sostituisce l'autorizzazione preventiva prevista dall'art. 5.

Tutti gli impegni assunti nell'offerta tecnica (B2, B3, B4, B5) diventano obblighi contrattuali; il loro mancato rispetto comporta l'applicazione delle penali previste dall'art. 11 e, nei casi gravi, la decadenza.

In caso di parità di punteggio complessivo prevale l'offerta con il punteggio più alto nel criterio B2; in caso di ulteriore parità si procede ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/1924.

Si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente e idonea dal Comune. L'offerta resta vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione.

Art. 7 – Soggetti ammessi e requisiti

Possono partecipare imprese individuali, società, cooperative, consorzi e associazioni, in forma singola o riunita (raggruppamenti temporanei). In caso di raggruppamento, i requisiti morali devono essere posseduti da tutti i componenti e quelli professionali almeno dal soggetto che eserciterà l'attività di somministrazione; i componenti rispondono in solido nei confronti del Comune. Non è ammessa la partecipazione dello stesso soggetto in più di un raggruppamento, o sia singolarmente sia in raggruppamento.

Requisiti di partecipazione:

1. possesso dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 e dalla normativa regionale vigente, in capo al titolare o legale rappresentante oppure a un preposto;
2. iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio per attività di ristorazione o somministrazione di alimenti e bevande, oppure impegno a iscriversi in caso di aggiudicazione, prima della stipula;
3. assenza di stato di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo (salvo il concordato con continuità aziendale) o di procedimenti in corso per la dichiarazione di tali situazioni;
4. assenza di cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (codice antimafia);
5. assenza di condanne con sentenza definitiva, o sentenze di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari, a carico dei soggetti con poteri di rappresentanza;
6. regolarità nel pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e degli obblighi relativi a imposte e tasse;
7. regolarità rispetto alle norme sul diritto al lavoro dei disabili (L. 68/1999), oppure non assoggettamento a tali norme;
8. assenza di gravi illeciti professionali e di false dichiarazioni rese in precedenti procedure di affidamento;

9. assenza di debiti scaduti e non pagati nei confronti del Comune di Monte Grimano Terme.

Art. 8 – Termini e modalità di presentazione delle domande

La domanda deve pervenire al Comune di Monte Grimano Terme, Piazza Matteotti n. 1 – 61010 Monte Grimano Terme (PU), **entro le ore 12:00 del giorno 5 dicembre 2026**, a pena di esclusione, con una delle seguenti modalità: via PEC all'indirizzo comune.montegrimanoterme@emarche.it, con i documenti sottoscritti con firma digitale; consegna a mano al protocollo negli orari di apertura; raccomandata postale o corriere. Per l'invio via PEC fa fede la data e l'ora della ricevuta di avvenuta consegna; per le altre modalità fa fede il timbro di arrivo al protocollo. Il recapito resta a esclusivo rischio del mittente.

In caso di consegna cartacea, il plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, deve riportare il nome e l'indirizzo del mittente e la dicitura: **«DOMANDA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CHIOSCO SITO NEL PARCO "L. CIACCI"»**. In caso di invio via PEC, la stessa dicitura va riportata nell'oggetto del messaggio.

Il plico contiene due buste distinte, a loro volta sigillate e controfirmate, con l'indicazione del mittente e le diciture di seguito indicate. In caso di invio via PEC, la documentazione è trasmessa in due file o cartelle distinti con le medesime denominazioni.

Busta A – Documentazione amministrativa, contenente:

- istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (Allegato A), sottoscritta dal titolare o legale rappresentante con copia del documento d'identità, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 7 e i dati di iscrizione al Registro delle Imprese (numero e data di iscrizione, forma giuridica, nominativi, qualifiche, date di nascita e residenza di titolari, soci, amministratori muniti di rappresentanza e preposti);
- dichiarazione di aver preso visione dei luoghi e dello stato dell'immobile (la visione è possibile previo appuntamento con la segreteria comunale);
- dichiarazione di aver preso visione dello schema di convenzione e di accettarne integralmente le clausole;
- dichiarazione di accettare specificamente le clausole relative alla progressione del canone e al conguaglio (art. 4), al recesso anticipato (art. 10), alle penali (art. 11) e alla decadenza (art. 12);
- impegno a mantenere valida l'offerta per 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione;
- ricevuta della garanzia provvisoria di cui all'art. 9.

Busta B – Offerta tecnica, contenente una relazione sottoscritta, di massimo 10 facciate, articolata secondo i criteri B1, B2, B3, B4 e B5 dell'art. 6, con le dichiarazioni utili all'attribuzione dei punteggi e l'eventuale piano di investimenti di massima.

Le buste sono aperte in seduta pubblica presso la sede comunale, nel giorno e nell'ora comunicati ai concorrenti e pubblicati sul sito internet del Comune almeno tre giorni prima. Nella stessa sede si procede all'apertura della Busta A e alla verifica del contenuto della Busta B; la valutazione delle offerte tecniche avviene in seduta riservata e i punteggi sono comunicati in successiva seduta pubblica.

Art. 9 – Garanzie

Per partecipare il concorrente deve costituire una **garanzia provvisoria di € 400,00**, pari al 10% del canone annuo medio, mediante versamento alla Tesoreria comunale, fideiussione bancaria o polizza assicurativa. La garanzia dei non aggiudicatari è svincolata dopo l'aggiudicazione.

Prima della stipula l'aggiudicatario costituisce una garanzia definitiva di € 2.000,00 pari al 50% del canone annuo medio, a copertura degli obblighi di pagamento, di manutenzione e di quelli derivanti dalla cessazione anticipata della concessione (conguaglio di cui all'art. 10), svincolata alla riconsegna dell'immobile previa verifica del suo stato.

La garanzia definitiva, se prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c. e l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune, e deve restare valida fino a sei mesi dopo la scadenza della concessione. In caso di escussione, anche parziale, il concessionario deve reintegrarla entro 15 giorni.

Art. 10 – Obblighi del concessionario

Oltre a quanto previsto agli artt. 2, 4 e 5, il concessionario è tenuto a:

- stipulare, prima della consegna, una polizza assicurativa contro il rischio incendio per la struttura, gli impianti e le attrezzature, per un valore assicurato non inferiore a € 300.000,00, e una polizza di responsabilità civile verso terzi con massimale non inferiore a € 1.000.000,00;
- sostenere tutte le imposte, tasse e oneri fiscali connessi all'attività, nonché le spese per le utenze di luce, acqua e gas, compresi l'attivazione e l'intestazione dei contratti;
- acquisire la notifica sanitaria e il titolo abilitativo per la somministrazione, e avviare l'attività entro un mese dal suo conseguimento;
- sostenere tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula dell'atto di concessione.

È vietata la sub-concessione e la cessione, anche parziale, della concessione. Alla scadenza o alla cessazione della concessione, il titolo abilitativo per la somministrazione rilasciato per la struttura non può essere trasferito altrove né ceduto a terzi, e il concessionario non può pretendere alcun diritto o indennità, trattandosi di concessione di diritto pubblico.

Il concessionario può recedere anticipatamente dalla concessione con preavviso scritto di almeno tre mesi, inviato via PEC o raccomandata A/R. Il recesso ha effetto esclusivamente alla scadenza di un'annualità della concessione, computata dalla data di consegna; il canone dell'annualità in corso alla data di efficacia del recesso è dovuto per intero.

In caso di recesso il concessionario versa al Comune, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso:

il conguaglio del canone di cui all'art. 4, pari alla differenza tra il canone medio di € 4.000,00 e il canone previsto per ciascuna annualità già decorsa;

In mancanza di pagamento nel termine, il Comune escute la garanzia definitiva, che non può essere svincolata né ridotta fino all'integrale pagamento delle somme dovute. Resta salvo il risarcimento del maggior danno, compresi i costi del nuovo affidamento e la perdita dei canoni per l'eventuale periodo di mancato utilizzo della struttura.

Il conguaglio non è dovuto, e il Comune può ridurre il termine di preavviso, quando il recesso è determinato da gravi e comprovati motivi sopravvenuti, non imputabili al concessionario, che rendono impossibile la prosecuzione dell'attività, quali il decesso o una grave malattia invalidante del titolare o del preposto non sostituibile, eventi di forza maggiore o provvedimenti di autorità pubbliche che impediscono l'esercizio dell'attività. I motivi devono essere documentati dal concessionario contestualmente alla comunicazione di recesso e sono valutati dal Comune con provvedimento motivato. Resta in ogni caso dovuto il canone fino alla data di effettiva riconsegna dell'immobile.

Il recesso esercitato senza il preavviso o con modalità diverse da quelle previste, la cessazione di fatto dell'attività e l'abbandono della struttura comportano la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 12, con le conseguenze ivi previste.

Art. 11 – Penali

In caso di inadempimento degli obblighi previsti dal presente avviso, dalla convenzione e dall'offerta tecnica, il Comune applica al concessionario le seguenti penali:

Inadempimento	Penale
Mancata apertura senza giustificato motivo nei periodi obbligatori (art. 2, n. 2) o nei giorni indicati nel calendario	€ 50,00 per ogni giorno di chiusura
Mancata o carente manutenzione ordinaria e pulizia della struttura, degli impianti, degli arredi e dei servizi igienici	€ 100,00 per ogni inadempimento accertato
Mancata manutenzione del verde pubblico di pertinenza	€ 100,00 per ogni inadempimento accertato
Mancato svuotamento settimanale dei cestini o mancata raccolta dei rifiuti abbandonati	€ 50,00 per ogni inadempimento accertato
Mancato rispetto del piano occupazionale offerto (criterio B3)	€ 150,00 per ogni mese e per ogni addetto mancante
Recesso anticipato senza il preavviso o con modalità diverse da quelle previste dall'art. 10, cessazione di fatto dell'attività o abbandono della struttura	Decadenza ai sensi dell'art. 12, con incameramento della garanzia definitiva e conguaglio del canone

Per gli inadempimenti a cui è possibile porre rimedio (manutenzione, pulizia, verde, rifiuti), la contestazione assegna un termine per l'adempimento; la penale si applica se il concessionario non provvede entro tale termine.

Le penali sono applicate previa contestazione scritta dell'inadempimento, inviata via PEC o raccomandata A/R, con assegnazione di un termine di 10 giorni per presentare controdeduzioni. Se le controdeduzioni non sono presentate o non sono ritenute fondate, la penale è applicata con provvedimento motivato del Responsabile del Settore.

La penale è versata entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento. In mancanza, il Comune la incamera dalla garanzia definitiva, che il concessionario deve reintegrare entro 15 giorni.

Se l'importo complessivo delle penali applicate in un'annualità supera il 20% del canone dovuto per la stessa annualità, il Comune può dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 12.

L'applicazione delle penali non esonera il concessionario dall'adempimento dell'obbligo violato e lascia salvi il risarcimento del maggior danno e la facoltà del Comune di provvedere d'ufficio, a spese del concessionario, agli interventi non eseguiti.

Art. 12 – Revoca e decadenza

La concessione è dichiarata decaduta, previa contestazione scritta e assegnazione di un termine di 15 giorni per le controdeduzioni, nei seguenti casi:

1. mancato avvio dell'attività entro un mese dal conseguimento del titolo abilitativo;
2. mancato pagamento del canone protratto oltre 60 giorni dalla scadenza;
3. violazione grave o reiterata delle norme sull'esercizio dell'attività o degli obblighi di apertura e manutenzione, anche quando abbia dato luogo all'applicazione di penali per un importo complessivo superiore a quello indicato all'art. 11;
4. mancato rispetto degli impegni assunti nell'offerta tecnica o delle condizioni del presente avviso;
5. sub-concessione o cessione non autorizzata;
6. chiusura ingiustificata della struttura per oltre 15 giorni consecutivi nel periodo 1° maggio – 30 settembre, o per oltre 30 giorni consecutivi negli altri periodi di apertura previsti dal calendario; abbandono della struttura o recesso senza il rispetto del preavviso e delle modalità previsti dall'art. 10;
7. mancata reintegrazione della garanzia definitiva o mancato mantenimento delle polizze assicurative di cui all'art. 10.

In caso di decadenza il Comune incamera la garanzia definitiva e il concessionario è tenuto al versamento del conguaglio del canone di cui all'art. 4 e del canone dovuto fino all'effettiva riconsegna dell'immobile, salvo il risarcimento del maggior danno. La decadenza non dà diritto ad alcun rimborso delle spese di investimento non ancora scomputate. Resta ferma la facoltà di revoca per ragioni di pubblico interesse di cui all'art. 3.

Art. 13 – Disposizioni generali

- Non sono ammesse offerte condizionate, indeterminate o riferite ad altro affidamento.
- Le irregolarità formali non essenziali possono essere sanate su richiesta del Comune entro un termine perentorio; costituiscono causa di esclusione la mancanza o l'irregolarità dell'offerta tecnica e il mancato possesso dei requisiti alla data di scadenza.
- La documentazione non in regola con l'imposta di bollo è regolarizzata ai sensi del D.P.R. 642/1972.
- Il Presidente di gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di rinviarne la data, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa.
- Il Comune verifica le dichiarazioni rese dall'aggiudicatario; in caso di dichiarazioni non veritiere si procede alla revoca dell'aggiudicazione, all'incameramento della garanzia provvisoria e alle segnalazioni di legge.
- Il presente avviso è pubblicato all'Albo pretorio online e sul sito internet del Comune per almeno 30 giorni.
- Per quanto non previsto si rinvia alle norme vigenti in materia e allo schema di convenzione.

Trattamento dei dati personali. I dati forniti dai concorrenti sono trattati dal Comune di Monte Grimano Terme, titolare del trattamento, esclusivamente per le finalità della presente procedura, ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003.

Responsabile del procedimento: Rossi Elia – Ufficio Affari Generali.

Informazioni e visione degli atti: Ufficio Affari Generali – Tel. 0541 970125 – e-mail: segreteria@comune.montegrimanoterme.pu.it. L'avviso, lo schema di convenzione, la planimetria e il modello Allegato A sono disponibili sul sito www.comune.montegrimanoterme.pu.it.

Monte Grimano Terme, lì 05/11/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Elia Rossi
(documento firmato digitalmente)



Elia Rossi
05/11/2026 16:14:33 UTC+0100